



**ALLEGATO \_\_B\_\_**

**ARTICOLATO**

**DISEGNO DI LEGGE STATALE DI INIZIATIVA REGIONALE**

**RECANTE**

**MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13**

***“DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE***

***BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”***

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13**

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è sostituito dal seguente:

*“2. In ogni caso, decorsi tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto ai condomini, il condomino richiedente, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, può comunque installare, a proprie spese e fatto salvo quanto previsto al comma 3, strutture mobili e facilmente rimovibili, nonché ulteriori opportuni ausili, quali servoscala o piattaforme elevatrici; il condomino può anche modificare l'ampiezza delle porte d'ingresso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori, alle piattaforme elevatrici e alle rampe dei garages.”.*

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è inserito il seguente:

*“2 bis. I soggetti con disabilità certificata possono realizzare le innovazioni di cui al comma 2, anche gravando su cortili interni di proprietà esclusiva di uno o più condomini, nel solo caso in cui la loro installazione non possa avvenire altrimenti, ovvero l'accesso alle stesse non possa essere assicurato senza gravare su tali beni.”.*